

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e L'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU. ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 – P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

E

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari (C.F. 02315520920), di seguito indicata come Azienda Ospedaliera, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Graziella Pintus, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n.1.

PREMESSO CHE

- presso la ASL n. 6 di Sanluri è emersa la necessità di pervenire al potenziamento dell'attività del Reparto di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero. "N.S. di Bonaria" di San Gavino Monreale, in considerazione del rapido e significativo aumento delle esigenze assistenziali della popolazione residente nel territorio di competenza aziendale;
- l'accertata impossibilità di intensificare l'attività del Reparto facendo ricorso al personale dipendente ha generato per la Asl n. 6 di Sanluri la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di cui trattasi;
- che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari ha manifestato alla Asl n. 6 di Sanluri la disponibilità a svolgere attività di collaborazione professionale per il tramite dei propri dirigenti medici specialisti in anestesia e rianimazione;
- che le parti di cui sopra hanno stipulato specifica convenzione di consulenza professionale in scadenza al 31/12/2015, con cui l'A.O. Brotzu mette a disposizione della Asl 6 Sanluri proprio personale dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione a supporto della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. NS Bonaria di San Gavino M.le;
- che in corso di esecuzione del prefato rapporto di collaborazione, la predetta convenzione è stata integrata, a decorrere per garantire la disponibilità del personale medico specialista in anestesia e rianimazione della A.O. "G. Brotzu" fino un monte ore massimo di 74 ore settimanali;

- che permane la necessità da parte della Asl 6 di disporre del supporto del personale medico della A.O. "G.Brotzu" specializzato in Anestesia e Rianimazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite del proprio personale medico, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni inerenti la disciplina di Anestesia e Rianimazione.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata dai Dirigenti Medici dei Servizi di Anestesia e Rianimazione dipendenti dell'Azienda Ospedaliera presso il corrispondente Reparto del P.O. "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6, su richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. San Gavino M.le e al di fuori del normale orario di servizio.

L'attività di collaborazione avrà un'articolazione oraria pari a un massimo di n. 74 (settantaquattro) ore settimanali e sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana, fatte comunque salve le esigenze prioritarie dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".; la piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra il Direttore della Direzione Medica del P.O. "San Michele" della AO Brotzu ed il Responsabile UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. "N.S. Bonaria San Gavino M.le" della Asl 6 Sanluri.

Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti addividengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART.3

Per le suddette prestazioni la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà all'Azienda Ospedaliera un compenso lordo pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione, con Irap a carico della Asl 6. Sarà inoltre riconosciuto il rimborso chilometrico per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso, da remunerarsi ad 1/5 del costo del carburante (secondo il costo aggiornato diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico), per un massimo di n. 100 km per ciascun accesso.

ART.4

Il compenso lordo risultante dal computo delle ore come determinato all'art. 2 della presente convenzione verrà corrisposto mensilmente dalla Asl n. 6 all'Azienda Ospedaliera.

Gli oneri IRAP nella misura di legge saranno a carico della Asl 6.

Il pagamento verrà effettuato dai competenti Uffici amministrativi aziendali successivamente all'acquisizione e alla verifica di regolarità dei prospetti riepilogativi relativi all'attività mensile svolta dai professionisti incaricati, debitamente autorizzati dal Direttore dell'U.O. di riferimento della Asl 6.

Gli Uffici amministrativi della Asl 6, constatata la conformità della citata certificazione riepilogativa, procedono al calcolo dei compensi dovuti sulla base del costo orario e del singolo accesso previsto al precedente art. 3 e all'invio delle relative rendicontazioni oraria ed economica al Servizio Bilancio dell'Azienda Ospedaliera, che provvederà all'emissione della relativa fattura.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali al consulente messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti a terzi.

ART.6

La presente convenzione integrativa decorre dalla data del 01/01/2016 e scadrà il 30/06/2016, con esclusione del tacito rinnovo.

ART.7

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 9 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
della A.O. "G. BROTTU"

Dr.ssa Graziella Pintus

Il Commissario Straordinario
della A.S.L. N. 6 Sanluri

Dr.ssa Maria Maddalena Giua